

STUDIO LEGALE
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello
Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento
Via Tagliamento,190 – 83100 Avellino
Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it.

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SALERNO

RICORSO

PER i sigg.ri:

FRANZA MICHELE	SAN MARZANO SUL SARNO (SA) 09/10/1986	FRNMHL82R 09I019Q	SAN MARZANO SUL SARNO (SA) VIA DON STURZO, 01		
MEDICI GIUSEPPE	MONTESARCHIO (BN) 09/01/1966	MDCGPP66A 09F636B	MONTESARCHIO (BN) VIA ROMA		

rappresentati e difesi dall'avv. Ida Tomasiello, del Foro di Avellino, C.F.: TMSDIA72H41D708J e dall'avv. Andrea de' Longis, del Foro di Benevento, C.F.:DLNNDR83B27A783S, per procure rese in calce su fogli separati che formano parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati presso il proprio domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia, i quali Difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax "0825785125", e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it;

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del l.r.p.t., Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII- Ambito Territoriale di Avellino, in persona del l.r.p.t., Via Marotta 14 83100 Avellino;

difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 58, 84123 Salerno;

nonché

Gallucci Barbato, (CF: GLLBBT85L04A509R), residente in Cicciano (NA) 80033, Via L. Sturzo 26;

Squarcio Nicolino (CF: SQRNLN67R31A399G), residente in Ariano Irpino (AV), alla via Vascavino n. 20/b;

Schirinzi Angelo, (CF: SCHNGL65H04C975D), residente in Conversano (BA) 70014, alla via Di Vagno 6;

nonchè **contro**

i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS della Provincia di Avellino) per le classi di concorso A029, A030, AC56, AH56.

STUDIO LEGALE
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello
Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento
Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino
Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it.

PER

- **l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, delle graduatorie GPS AVELLINO PRIMA FASCIA, pubblicata sul sito web dell'amministrazione in data 01.09.2020 e successive rettifiche; del provvedimento di esclusione nei confronti di Franza Michele per le classi di concorso A029, A030, AH56, reso in data 04.09.2020 sulla piattaforma istanza on line, del provvedimento AOOUSPAV U. 3077 15-09-2020 avente ad oggetto l'esclusione dalle GPS nei confronti di Medici Giuseppe per le classi di concorso A029, A030, AC56; del provvedimento AOOUSPAV.REG.UFF.U.002466.20.08.2020 e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati; - per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell'immissione in ruolo dei ricorrenti in luogo del disposto accantonamento. Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare al corretto inserimento in graduatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 lett. E) dell'O.M. n. 60/2020, in qualità di docenti inseriti in graduatoria con riserva.

FATTO

I ricorrenti conseguivano abilitazione all'insegnamento in uno Stato estero, nello specifico in Romania. A tal fine, previo rilascio dell'attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione dei Titoli del titolo di studio abilitante conseguito in Italia, ottenevano dal Ministero Rumeno la certificazione del conseguimento del Nivel I, del Nivel II, dell'adeverinta attestante il diritto di insegnare in Romania nell'ambito di disciplina.

Sulla scorta di tali titoli abilitativi e di specializzazione, i ricorrenti proponevano domanda di riconoscimento per materia, dei suddetti titoli ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie DIR. CE 35- 2006 come modificata dalla DIR. CE 55- 2013, recepite dal D. Lgs. n. 206/2007 e dal D. Lgs. n. 15/2016.

Con nota Miur prot. n. 5636 del 02.04.2019, il ministero riteneva che ***"i titoli denominati 'programului de studii psihopedagogice, nivel I e nivel II', conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/ce e successive modifiche, e***

pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”.

A seguito della pubblicazione della nota avviso miur n. 5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, i ricorrenti ricevevano dal Miur provvedimenti individuali di rigetto dell'istanza di riconoscimento.

- I provvedimenti di rigetto individuali e la nota miur n. 5636 venivano tempestivamente impugnati dai ricorrenti innanzi al Tar Lazio Roma nel ricorso recante RG. n. 7500/2019, che accoglieva con **sentenza Tar Lazio III bis n. 6504/2020** (RG 7500/2019, notificata a mezzo pec il 29.05.2020) l'impugnativa in punto di “*annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di rigetto delle istanze di riconoscimento formazione professionale ricevuto dai ricorrenti riportati nella suesesa tabella, nonché della nota miur 5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, perché ivi espressamente richiamata e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati*”.
- Nel caso in esame, pertanto, i ricorrenti sono allo stato in attesa del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, anche in virtù di sentenza Tar Lazio Roma n. 6504/2020, che ha ritenuto illegittima la nota miur e i provvedimenti di rigetto individuale della domanda di abilitazione.
- Sulla scorta anche di tale sentenza provvedevano a presentare nei termini di legge, istanza online, predisposta ai sensi dell'OM 60/2020, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze di I fascia del personale docente per gli anni scolastici 2020/2022 per i seguenti ordini e gradi di scuola:
 - Secondaria di primo grado;
 - Secondaria di secondo grado.

Nello specifico, per le seguenti classi di concorso:

- A029 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (Franza e Medici);
- A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (Franza e Medici);
- AH55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (Franza);
- AH56 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO (Franza);

- AC56 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO (Medici);
- AC55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (Medici).
- In data 01.09.2020, veniva pubblicata la graduatoria supplenze per la Provincia di Avellino. Tuttavia, successivamente, come da impugnati atti, i ricorrenti verificavano di essere stati esclusi da tutte le classi di concorso, ordine e grado sopra dettagliate.
- Quale motivo di esclusione veniva richiamato l'errato ed illegittimo richiamo al disposto di cui all'art. 4 e dell'art. 7 lett. e) dell'O.M. 60 del 10.07.2020, come contenuto nel provvedimento AOOUSPAV.REG.UFF.U.002466.20.08.2020, pubblicato sul sito web dell'Ambito Territoriale di Avellino.
- I ricorrenti provvedevano ad inoltrare al competente ufficio reclamo avverso l'esclusione.
- Il prof. Franza Michele formalizzava, anche con il patrocinio dei sottoscritti procuratori ulteriore formale reclamo, in data 14.09.2020, a mezzo pec all'Ufficio in intestazione, evidenziando ed allegando il possesso dei requisiti come previsto dall'OM 60/2020, come da istanza di on line, nonché della sentenza del Tar Lazio Roma n. 6504/2020 resa in suo favore in punto di validità del titolo abilitativo rumeno.

Tuttavia, nonostante il riscontro interlocutorio a mezzo pec del 16.09.2020, l'Ufficio non provvedeva ad alcuna successiva rettifica, tampoco a fornire alcun riscontro nel merito.

Di qui la necessità del ricorso e dell'istanza cautelare che meritano accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi di

DIRITTO

In via del tutto preliminare, si rileva che per i ricorrenti sussiste una perfetta identità di situazioni sostanziali e processuali, posto che le domande giudiziali sono identiche nell'oggetto e gli atti impugnati hanno lo stesso identico contenuto e vengono impugnati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363); rilevando, altresì, l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi (Tar Lazio Sez III – 22 maggio 2018 n. 5685).

A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 e dell'art. 7 lett. e) dell'O.M. 60/2020; eccesso di potere per contraddittorietà dell'agere amministrativo- manifesta illogicità – disparità di trattamento.

Preliminarmente si osserva che i ricorrenti, con separati provvedimenti risultano esclusi dalle graduatorie provinciali supplenze della Provincia di Avellino, con espresso richiamo all'art. 4 e all'art. 7 dell'OM n. 60/2020.

Si rileva all'uopo che, già con provvedimento AOOUSPAV.REG.UFF.U.002466.20.08.2020, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, aveva espressamente previsto *“Nel procedere alla valutazione delle domande finalizzate all'inserimento nelle GPS, in particolare di quelle concernenti la graduatoria afferente le classi di concorso ad indirizzo musicale, si è avuto modo di constatare che alcuni aspiranti hanno chiesto l'inserimento in prima fascia con riserva apponendo la dicitura “in attesa di riconoscimento MIUR” perché hanno prodotto un titolo di studio conseguito presso uno Stato estero, prevalentemente la Romania. Tanto premesso, si chiarisce sin d'ora che gli aspiranti de quibus verranno esclusi dalle graduatorie di I fascia, stante il chiaro disposto dell'articolo 4 D.M.60/2020 che regola la materia, dedicato specificamente alle classi di concorso ad indirizzo musicale e dell'articolo 7 lett. e) sempre di detto decreto, il quale prescrive che i titoli di accesso richiesti, devono essere “conseguiti entro il termine di presentazione della domanda”.*

I ricorrenti risultano illegittimamente esclusi dalle GPS della Provincia di Avellino, rilevato che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 lett. e) dell'O.M. 60/2020, ossia il possesso di abilitazione conseguita all'estero in attesa di riconoscimento.

Si rileva, infatti, che il provvedimento di esclusione risulta reso in violazione dell'art. 7, affetto da violazione di legge o regolamento, eccesso di potere sotto il profilo della arbitrarietà, irragionevolezza, illegittima discriminazione e disparità di trattamento.

In primo luogo, il provvedimento a firma della dott.ssa Rosa Grano non trova conforto nel dettato di cui al citato art. 7, tampoco in altra disposizione della ordinanza ministeriale che regola e disciplina le regole per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali Supplenze. Difatti la richiamata ordinanza espressamente prevede l'inserimento con riserva nelle graduatorie I fascia per i docenti che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in uno Stato estero, che abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento (alla data di presentazione della domanda) e siano ancora in attesa del riconoscimento da parte del ministero competente (art. 7 cit.).

Pertanto, va osservato che la stessa ordinanza ministeriale n. 60 non reca alcuna specifica disposizione di esclusione per le abilitazioni conseguite in Romania, la cui validità è stata

definitivamente cristallizzata dagli arresti giurisprudenziali concordi del Tar e del Consiglio di Stato.

Ne deriva la illegittimità del provvedimento dell'USP Avellino, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell'eccesso di potere.

Orbene, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. e) dell'ordinanza in parola, “... qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione della istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

- I ricorrenti Franza e Medici hanno conseguito il titolo di accesso all'estero e presentato la relativa domanda entro i termini di cui alla prefata disposizione: il Prof. Franza Michele ha conseguito il titolo di accesso all'estero in data 12.02.2017 e ha presentato domanda alla Direzione Generale competente per il riconoscimento in data 08.06.2017 con prot. n. 7996 del 03.07.2017 (ampiamente entro il termine di presentazione dell'istanza); il Prof. Medici Giuseppe ha conseguito il titolo di accesso all'estero e ha presentato domanda alla Direzione Generale competente per il riconoscimento in data 30.07.2016 con prot. n. 9264 del 09.08.2016 (ampiamente entro il termine di presentazione dell'istanza).
- Pertanto, i ricorrenti hanno diritto all'inserimento con riserva ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. e).
- Peraltro, si ribadisce altresì che i docenti sono destinatari di sentenza Tar Lazio n. 6504/2020 (ritualmente notificata a mezzo pec all'avvocatura costituita per legge nonché al ministero resistente), con la quale, **acclarando la validità del percorso di abilitazione conseguito in Romania**, è stato accolto il ricorso degli istanti per l'annullamento dei provvedimenti di rigetto individuale del titolo abilitativo, nonché della nota miur 5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, perché ivi espressamente richiamata e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.
- Inoltre, l'Ufficio in intestazione a sostegno dell'esclusione richiama l'art. 4 c. 1 dell'OM 60/2020.
 - Tuttavia, suddetto articolo detta “*Disposizioni specifiche per le classi di concorso A53, A55, A63, A64*”; pertanto, detto richiamo appare totalmente illegittimo ed inconferente relativamente alle classi di concorso A29, A30 e AH56/ AC56 per le quali i prof. Michele Franza e Medici Giuseppe sono stati illegittimamente esclusi dalle graduatorie.

Sotto diverso profilo violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento – discriminazione – irragionevolezza- contraddittorietà.

Si osserva, inoltre, che il comportamento del resistente USR Campania- Ambito Territoriale di Avellino, si connota di ulteriori profili di illegittimità per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Appare in primo luogo contraddittorio l'agere amministrativo, rilevato che l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 all'art. 7 espressamente consente l'inserimento con riserva dei docenti abilitati all'estero in attesa del decreto di riconoscimento, e l'Ambito Territoriale ritiene di escludere i ricorrenti in mancanza del suddetto decreto.

Per altro verso, il comportamento amministrativo si connota di ulteriori profili di illegittimità per una evidente ed ingiustificata discriminazione nei confronti dei docenti abilitati in Romania, pur a fronte della specifica sentenza resa in favore dei ricorrenti che ha dichiarato la validità del titolo di abilitazione, la illegittimità e l'annullamento del mancato riconoscimento, in conformità agli innumerevoli e consolidati arresti del Consiglio di Stato (*ex pluribus* Consiglio di Stato n. 1198/2020 conf. succ.).

Il Consiglio di Stato (Sez. VI, n.1198/2020 e 2495/2020, conf. succ.), ha infatti avuto modo di affermare la illegittimità dell'atto annullato, e segnatamente della nota ministeriale 5636 del 2 aprile 2019, rilevando che, - *“l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018)”*;

- *“una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese UE, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia”*;

- *“l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea sopra richiamati”*.

STUDIO LEGALE

Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello

Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento

Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino

Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it.

- *“in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675)”.*

A venire in rilievo nel caso di specie, peraltro, è l'art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente direttiva 2005/36/CE, ove al primo comma statuisce: *“Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”.* Il successivo comma 3, inoltre, precisa come *“Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)”.*

Orbene, nel caso dei ricorrenti, il Tar ha affermato che *“a fronte della sussistenza in capo ai ricorrenti sia del titolo di studio richiesto, ossia della laurea italiana, sia della qualificazione abilitante all'insegnamento in un Paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego”*, ripercorrendo le motivazioni ed argomentazioni già cristallizzate nei richiamati precedenti dell'intestata Sezione del Consiglio di Stato.

Ed infine, si rileva la vistosa disparità di trattamento fra soggetti in condizioni assolutamente identiche, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionale, posto che nel medesimo provvedimento impugnato risultano inseriti, con specifico riferimento alle classi musicali (A30/A56), numerosi docenti nella medesima posizione

fattuale e giuridica dei ricorrenti (inseriti con riserva del titolo di abilitazione conseguito in Romania e in possesso della medesima o altre sentenze favorevoli) che risultano, pertanto, essere stati inseriti nelle graduatorie impugnate (doc. all.) e destinatari di contratto a tempo determinato.

Istanza cautelare

Il ricorso risulta assistito dal prescritto *fumus boni juris* per i motivi innanzi esplicitati e quanto al danno si rileva che, a seguito degli atti impugnati, i ricorrenti sono stati esclusi dalle convocazioni per le supplenze per l'anno scolastico 2020/2021, nonché dalle graduatorie d'istituto, impedendo ai docenti, peraltro anche vincitori di concorso DDG 85/2018, di poter conseguire un rapporto di lavoro, seppur a tempo determinato.

D'altra parte, il danno è *in re ipsa*, tenuto conto che ai ricorrenti per effetto dell'atto impugnato, è precluso il diritto costituzionale al lavoro pur in presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni in punto di graduatorie supplenze 2020/2022.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, che legittimano la sospensione degli impugnati atti e di ogni atto conseguente, presupposto e collegato.

Istanza per la notificazione per pubblici proclami

I sottoscritti Avv. Ida Tomasiello e Andrea de' Longis che assistono, rappresentano e difendono le parti ricorrenti giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze USR CAMPANIA- USP AT AVELLINO;
Qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie indicate, come nel presente atto dettagliate, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie provinciali sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio dei ricorrenti medesimi;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di reperire le generalità degli stessi;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

FANNO ISTANZA

Affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

STUDIO LEGALE
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello
Via Port' Arsa, 73 - 82100 Benevento
Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino
Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione- Usc Campania Ambito Territoriale di Avellino.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo l'**accoglimento della cautelare e del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati**, e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati; - per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno ai fini **dell'immissione in graduatoria provinciale supplenze dei ricorrenti nelle indicate classi di concorso (Franza Michele A029; A030; AH56 – Medici Giuseppe A029; A030; AC56)** I fascia del personale docente per gli anni scolastici 2020/2022.

Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare alla rettifica delle indicate graduatorie e di tutti i conseguenziali provvedimenti anche in punto di assegnazione dei contratti di supplenza a tempo determinato. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai Difensori antistatari.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento non in possesso dei ricorrenti.

Si allega:

- *Procure alle liti;*
- *Provvedimenti USR AT Avellino;*
- *Sentenze favorevoli agli interessati;*
- *Reclamo e relativa risposta.*

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il contributo è pari ad Euro 325,00.

Avellino - Napoli, lì 27.10.2020

Avv. Ida Tomasiello

Avv. Andrea de' Longis